



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557*

**COPIA**

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 97 Del 10-12-2021

**Oggetto: Rinnovo convenzione ex art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 con il Comune di Cellino Attanasio per l'utilizzo congiunto della dipendente Geom. Katia DAgostino. - (Giunta Comunale in videoconferenza).**

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15:40, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>D'ANGELO CAMILLO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>RAGONICI LUCA</b>	<b>Ass. Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>CATERINI BATTISTA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a) l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia. Sebbene per i titolari di posizione organizzativa non è stabilito un orario di lavoro massimo settimanale (in quanto esso dipende dalle esigenze della posizione organizzativa), è altresì vero anche che quello minimo è, comunque, stabilito in 36 ore settimanali e non può essere modificato o integrato né a livello di contrattazione integrativa né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;
- c) la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- d) nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- e) l'art. 2, comma 8, del CCNL Funzioni locali del 21.5.2018 prevede che: “8. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL”;
- f) l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni locali disciplina la corresponsione della retribuzione accessoria nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004;
- g) l'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri Enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL);

**VISTA** la deliberazione n. 23/SEZ.AUT/2016/QMIG con la quale la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie esclude l'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 nel caso in cui gli Enti utilizzino l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale;

**RICHIAMATA** la Delibera di G.C. n. 67 del 17.09.2021 con cui veniva approvata la convenzione ex art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 con il Comune di Cellino Attanasio per l'utilizzo congiunto della dipendente Geom. Katia D'Agostino;

**VISTO** che la suddetta convenzione all'art. 6, comma 2 testualmente recita: *"...Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, fissata al 31.12.2021, mediante consenso espresso con specifiche delibere da parte degli Enti coinvolti."*;

**CONSIDERATO** che:

il Comune di Cellino Attanasio (TE) ha richiesto, con nota del 06.12.2021, acquisita agli atti di questo Ente il 07.12.2021, prot. 8338, al Sindaco di questo Ente la disponibilità di rinnovo per l'utilizzo in convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, della dipendente D'Agostino Katia "istruttore tecnico" - cat. giuridica C, dichiaratasi disponibile per l'utilizzazione a tempo parziale per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente in oggetto conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco (nel senso si era espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 8012009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto); pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

**PRESO ATTO** che il Comune di Valle Castellana, ha già per le vie brevi comunicato l'accoglimento della richiesta,

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 48 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000, rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** l'art.1 comma 124 della L.145/2018;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di prendere atto dell'art. 6, comma 2 che testualmente recita: *"...Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, fissata al 31.12.2021, mediante consenso espresso con specifiche delibere da parte degli Enti coinvolti."*;
3. di prendere atto della nota del Comune di Cellino Attanasio acquisita agli atti di questo Ente il 07.12.2021, prot. 8338, con cui veniva richiesto al Sindaco di questo Ente la disponibilità di rinnovo per l'utilizzo in convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, della dipendente D'Agostino Katia "istruttore tecnico" - cat. giuridica C, per l'utilizzazione a tempo parziale per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
4. di concedere il rinnovo della convenzione sopra meglio illustrata secondo le disposizioni ex art. 6 della stessa, per tutto l'anno 2022, al geom. Katia D'Agostino per n. 12 ore settimanali nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso);
5. di dare atto, altresì, che il Comune di Cellino Attanasio riconoscerà al Comune di Valle Castellana, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, compreso l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale;
6. di stabilire che il rinnovo della convenzione decorrerà dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cellino Attanasio ed al Geom. Katia D'Agostino;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 10-12-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Di Vittorio  
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 10-12-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Di Vittorio  
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piccioni Tiziana

---

**Prot. n.      del**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE  
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni DI SAVERIO

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni DI SAVERIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                      al                      , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piccioni Tiziana

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                      per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piccioni Tiziana